

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano
A ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0255061 / 2018
Del 08/06/2018 15:33:23
Rep. DD2R2 0000070 / 2018
ORIGINALE
A: U COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE - COSIDDETTO "STREET FOOD" - NELLE AREE INTERNE AL MUNICIPIO 1 - AI SENSI DELL'ART. 30 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Integrazione alla Determina Dirigenziale 200/2017 atti PG 304428/2017 del 30 giugno 2017.



IL DIRETTORE DI AREA

- Visto l'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto la legge regionale 6/2010 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 8/2017 del 9.3.2017 che modifica l'articolo 30 e 30 bis del regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica vigente.
- Vista la Determina Dirigenziale n. 112/2017 che approva l'avviso pubblico per l'assegnazione di 50 permessi per il cosiddetto "Street Food";
- Vista la Determina Dirigenziale n.199/2017 del 30 giugno 2017 che approva la graduatoria dei partecipanti;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 200/2017 del 30 giugno 2017 che approva il disciplinare di funzionamento e modalità operative per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante cosiddetto "street food";
- Vista la deliberazione (ODG) n.7 del 10.4.2018 adottata dal Municipio 1;
- Atteso che come previsto dall'art. 30 bis del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, il Municipio 1 ha chiesto, con il deliberato di cui sopra, di interdire la via Torino (tratto piazza Duomo piazza S. Giorgio) al commercio c.d. "street food";
- Visto il parere pervenuto, via mail il 17 aprile 2018, da parte della Polizia Locale di zona 1 che concorda con le risultanze del Municipio 1 di interdire via Torino allo street food;
- Dato atto che questa Direzione, per le numerose doglianze ricevute nel corso dei mesi scorsi, ritiene meritevoli di prendere in considerazione le risultanze cui perviene sia il Municipio 1 che la Polizia Locale, cioè interdire la via Torino (tratto da piazza Duomo a piazza S. Giorgio, compresa) al commercio c.d. "street food".

Dal divieto allo "street food" comunque, si ritiene di escludere la piazzetta situata tra via Palla e via Torino, fronte civico 29, in quanto, ad oggi, non sono state ravvisate problematiche legate alla mobilità pedonale in considerazione dell'ampio calibro stradale di quest'ambito territoriale.

Atteso che l'attività cosiddetta "Street Food" viene sottoposta ad apposito Disciplinare di funzionamento e modalità operative;

Ciò premesso,

**DETERMINA**

- Di interdire al cosiddetto commercio "street food" la via Torino (tratto da piazza Duomo a piazza S. Giorgio, compresa; ad esclusione della piazzetta situata tra via Palla e via Torino, fronte civico 29).
- Di integrare il disciplinare di funzionamento e modalità operative per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche cosiddetto "STREET FOOD" nelle aree interne al MUNICIPIO 1 ai sensi dell'art. 30 bis del Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.
- Di dare atto che il nuovo disciplinare, integrato a seguito di criticità sopravvenute, è parte integrante della presente Determina Dirigenziale.
- Di dare atto che, in occasione di eventi di interesse cittadino, ovvero nei casi di necessità o urgenza, l'Amministrazione si riserva di inibire temporaneamente, con apposite ordinanze, l'esercizio del commercio itinerante c.d. Street Food nelle aree all'interno del Municipio 1 che di volta in volta saranno appositamente individuate.
- Di dare atto che per motivi di pubblico interesse, l'allegato Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni.
- Di dare atto che l'allegato Disciplinare deve essere espressamente sottoscritto dall'operatore titolare del permesso in deroga c.d. Street Food.
- Di provvedere alla divulgazione della presente determinazione tramite la pubblicazione all'albo pretorio del comune e comunicazione alle principali associazioni di categoria.

di dare atto che:

- La violazione grave delle prescrizioni contenute nel disciplinare di funzionamento e modalità operative comporta, ove espressamente indicato, la revoca immediata del permesso in deroga.
- Più in generale in caso di reiterazione nella violazione delle prescrizioni di cui al presente disciplinare (3 volte nel periodo indipendentemente dalla violazione) si procederà con la revoca del permesso.

**IL DIRETTORE DI AREA
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO**

Dott. Paolo Seris



DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE – COSIDDETTO "STREET FOOD" - NELLE AREE INTERNE AL MUNICIPIO 1 - AI SENSI DELL'ART. 30 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Integrazione del Disciplinare approvato con Determina Dirigenziale n. 200/2017 atti PG 304428/2017 del 30.6.2017 a fronte di criticità sopravvenute.

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.70/2018 del 08.06.2018.

I permessi in oggetto - rilasciati in esito all'avviso pubblico per l'assegnazione di n. 50 permessi di cui alla Determina Dirigenziale n. 112 del 07.4.2017 - autorizzano i destinatari esclusivamente all'esercizio del commercio in forma itinerante c.d. Street Food all'interno del territorio del Municipio 1, in deroga al divieto generale all'esercizio commercio in forma itinerante vigente in tale area, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, art. 30 bis.

I permessi non hanno effetti al di fuori del territorio del Municipio 1. Al di fuori di tali aree, gli operatori dovranno svolgere la propria attività nel rispetto della disciplina, delle ordinanze e delle prescrizioni vigenti per tutti gli operatori che svolgono il commercio in forma itinerante.

I permessi saranno numerati e dovranno essere visibilmente esposti e messi a disposizione degli addetti ai controlli, unitamente all'autorizzazione al commercio itinerante, senza alcuna riserva.

Il permesso è strettamente personale, non è ammessa cessione a nessun titolo a favore di terzi. Nel punto vendita deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un socio, qualora il soggetto autorizzato sia una società. La presenza di eventuale collaboratore/coadiuvante, deve risultare nella carta d'esercizio del titolare ovvero da contratto di lavoro a tempo determinato. Per la tipicità dell'autorizzazione di cui trattasi, non sono ammessi sostituzioni del titolare con altre forme di collaborazione.

Il disciplinare di funzionamento deve essere espressamente ed obbligatoriamente accettato da ciascun operatore prima del rilascio del permesso.

AREE INIBITE

E' in ogni caso inibita l'attività di "street Food" nell'asse viario compreso tra Piazza San Babila e il Castello Sforzesco: (Via Beltrami, Largo Cairoli, Via Dante Alighieri, Piazza Cordusio, Via Mercanti, Piazza Mercanti, Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, piazza della Scala, piazzetta Reale, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza San Carlo) e via Torino (tratto da piazza Duomo a piazza S. Giorgio compresa; dal divieto viene esclusa la piazzetta situata tra via Torino e via Palla antistante il civico 29 di via Torino).

Il divieto di commercio "street food" si estende alle vie che intersecano il citato asse viario, dall'intersezione dello stesso asse e fino a una distanza di 20 metri.

E' altresì vietato l'esercizio del commercio "street food" nel raggio di 20 metri dalle uscite/ingressi della Metropolitana Milanese.

E' vietato, nelle giornate e nelle ore di svolgimento dei mercati settimanali scoperti e delle fiere, svolgere l'attività di Street Food ad una distanza inferiore ai 500 metri dagli stessi.

Ai sensi dell'art. 30 bis, c. 2 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, in ogni momento potranno essere individuate, con specifico e motivato provvedimento e previo parere dell'Organo di decentramento territorialmente competente, altre aree e tratti di Via e/o piazze all'interno del Municipio 1 che, per particolari caratteristiche architettoniche, viabilistiche, monumentali e/o di sicurezza ovvero per l'alta concentrazione di altre attività di commercio su area pubblica, saranno comunque inibite alle attività itineranti dello Street Food.

In ogni caso, in occasione di eventi di interesse cittadino, ovvero nei casi di necessità o urgenza, l'Amministrazione si riserva di inibire temporaneamente, con apposite ordinanze, l'esercizio del commercio itinerante c.d. Street Food nelle aree all'interno del Municipio 1 che di volta in volta saranno appositamente individuate.

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le attività di Street Food devono essere esercitate in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia (Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e Regolamento per la Disciplina del commercio su aree pubbliche) nonché dal Codice della strada, e dalle Ordinanze sindacali del Comune di Milano (PG. 78193/2013, PG 486532/2015, PG 486596/2015) e dalle ulteriori prescrizioni indicate nel presente disciplinare di esercizio.

In particolare, si evidenziano le seguenti principali prescrizioni generali:

- Regolamento Commercio Aree Pubbliche Art. 29, c. 5 - Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può esser fatto solo in punti che distano almeno 100 mt. dai precedenti (Ordinanza PG 662913 del 4/12/2015, punto 9).
- Regolamento Commercio Aree Pubbliche Art. 29, c. 6 - Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.
- Ordinanza del 29/1/2013 PG 78193, punto 7 – Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di due ore.

DIMENSIONI E TIPOLOGIA DEL MEZZO, MERCEOLOGIA

- Il permesso è valido solo per l'autorizzazione al commercio itinerante e per il mezzo ad esso abbinato in sede di partecipazione all'avviso pubblico per l'assegnazione di n. 50 permessi di cui alla Determina Dirigenziale n. 112 del 07.4.2017.
- Il mezzo utilizzato per l'esercizio dell'attività dovrà corrispondere a quello descritto e valutato in sede di offerta progettuale, pena la decadenza del permesso. Eventuali sostituzioni dei mezzi che si rendessero necessarie a causa di eccessiva usura, furti, distruzione, etc. durante il periodo di validità dei permessi potranno essere autorizzate solo a favore di nuovi mezzi aventi le medesime caratteristiche di quelli sostituiti.
- Per garantire l'immagine coordinata del servizio di Street Food, il Comune di Milano potrà prescrivere eventuali correttivi su colori e tendaggi utilizzati dall'operatore.
- Dimensioni massime del mezzo in esercizio: lunghezza mt. 3,60 - larghezza mt. 1,70.
- Propulsione consentita: con motore elettrico ovvero con pedalata semplice e/o assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle). Nel caso di pedalata assistita, alla propulsione umana si può aggiungere solo ed esclusivamente quella di un motore elettrico.
- Estetica: l'estetica dei mezzi utilizzati dovrà essere compatibile con il contesto urbano di riferimento.
- Merceologie consentite: Agli esercenti è fatto obbligo di vendere i soli prodotti oggetto dell'istanza di partecipazione al bando pubblico e, di conseguenza, di valutazione. A tal fine, sul permesso saranno elencati i prodotti esitabili.

- In ogni caso, sono esitabili solo ed esclusivamente prodotti alimentari freschi idonei al consumo immediato, con preferenza per i prodotti della tradizione e della cultura italiana, lombarda e milanese e, in particolare, prodotti e materie prime DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (specialità tradizionale garantita) ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, aggiornato al 22 luglio 2014 nonché PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali).

MODALITA' DI ESERCIZIO - OBBLIGHI

- pena la revoca del permesso - sviluppare il progetto offerto come proposto in sede di partecipazione all'avviso ed approvato in sede di valutazione;
- rispettare tutte le disposizioni previste dal vigente ordinamento ai fini igienico sanitari;
- provvedere alla pulizia del proprio mezzo e al mantenimento delle pulizie e del decoro delle aree utilizzate per l'esercizio delle attività di vendita;
- pena la revoca del permesso - utilizzare esclusivamente il mezzo indicato in sede di presentazione dell'istanza;
- non cedere il permesso ad altri soggetti, pena la decadenza del permesso stesso. La cessione dell'azienda o del ramo d'azienda che interessi il trasferimento dell'autorizzazione al commercio itinerante abbinata al permesso, determina la decadenza del permesso stesso;
- pena la revoca del permesso - iniziare l'attività oggetto dell'avviso entro 90 giorni dal rilascio del permesso.
- pena la revoca del permesso - corrispondere un canone annuale permanente calcolato in applicazione dell'art. 6) del Regolamento COSAP, secondo le tariffe vigenti di tempo in tempo determinate per i posteggi di vendita isolati, moltiplicato per il coefficiente viario forfettario ottenuto dalla media dei singoli coefficienti delle vie ricomprese nel perimetro del Municipio 1,
- Non è consentito nessun tipo di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, etc. E' consentito, per il solo periodo delle attività di vendita, il posizionamento di un portarifiuti.
- La vendita di acqua e bevande fino a 21 gradi è consentita solo ed esclusivamente in recipienti di plastica o bicchieri di plastica. E' fatto divieto di vendere bottiglie di vetro o somministrare in bicchieri in vetro. L'eventuale abuso, oltre che essere oggetto di sanzione amministrativa, comporterà la contestuale revoca del permesso.
- Agli esercenti è vietato l'uso di amplificatori vocali e/o strumenti di diffusione musicale.
- In caso di danno arrecato al suolo pubblico e/o ai beni pubblici, gli interessati saranno tenuti al risarcimento del danno derivante dal ripristino del luogo.
- Ogni mezzo dovrà essere dotato di apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti prodotti dall'attività. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell'operatore .
- I mezzi utilizzati dovranno in ogni caso rispettare il Codice della Strada e tutte le prescrizioni previste per la circolazione nelle ZTL.
- pena la revoca del permesso - è vietato l'utilizzo di qualsiasi motore che non sia elettrico. Tale divieto opera sia per gli spostamenti del mezzo sia per l'eventuale alimentazione di strumenti/dispositivi sia per la preparazione/conservazione degli alimenti.
- Qualora non già presentata, per ogni struttura (sia a pedali sia elettrica) dovrà essere predisposta e trasmessa apposita SCIA ai fini igienico sanitari.
- pena la revoca del permesso - gli operatori che hanno la necessità di friggere alimenti dovranno dotarsi di una cappa per l'abbattimento degli odori. Per la cottura dei cibi non può essere utilizzato: carbone/carbonella e legna.
- Per favorire le attività di controllo e di promozione delle attività di Street Food, il Comune di Milano potrà disporre l'obbligo per gli operatori di dotarsi di strumenti di rilevazione e/o geolocalizzazione dei mezzi, pena la decadenza dei permessi stessi, anche favorendo a tal fine l'implementazione di idonee applicazioni informatiche.

- L'autorizzazione, numerata, rilasciata al soggetto assegnatario, deve essere messa a disposizione degli addetti ai controlli, unitamente all'autorizzazione commerciale su aree pubbliche di tipo B, senza alcuna riserva.
- pena la revoca del permesso - Ogni autorizzazione in deroga deve essere utilizzata per un solo punto vendita.
- E' fatto divieto agli operatori Street Food di sostare sulle strisce gialle mentre potranno fermarsi – per il solo periodo di svolgimento delle attività – max 2 ore, sulle strisce blu.
- In caso di danno arrecato al suolo pubblico e/o ai beni pubblici, l'interessato sarà tenuto al risarcimento del danno derivante dal ripristino del luogo.
- Il posteggio utilizzato per le attività di vendita dovrà essere lasciato perfettamente pulito al termine di tali attività.

NORME D'ESERCIZIO PER CHI UTILIZZA BOMBOLE E/O ATTREZZI SIMILARI

Pena la revoca del permesso - gli operatori che utilizzano apparecchiature alimentate con bombole GPL (GAS di Petrolio Liquefatto), devono attenersi alle norme d'esercizio e prescrizioni per tale utilizzo.

In particolare alle vigenti norme UNI-CIG, alle raccomandazioni tecniche del Ministero Degli Interni e, alle direttive della Procura della Repubblica di Milano in materia di Tutela della Pubblica Incolumità nell'impiego del GAS G.P.L.

SANZIONI

La violazione grave delle prescrizioni di cui ai punti precedenti comporta, ove espressamente indicato, la revoca immediata del permesso in deroga.

Più in generale in caso di reiterazione nella violazione delle prescrizioni di cui al presente disciplinare (3 volte nel periodo indipendentemente dalla violazione) si procederà con la revoca del permesso.

Il Direttore di Area
Dott. Paolo Seris



Per espressa accettazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare

L'operatore commerciale Sig....

Milano liFirma